OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.
di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Febbraio 2024

MONTHLY ROUNDUP

Febbraio 2024

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese

---

Cancellazione d'ufficio società di capitali dal Registro delle Imprese

In tutta Italia, le Camere di Commercio hanno dato avvio a procedure di **cancellazione d'ufficio di società di capitali** in liquidazione e **non dal Registro delle Imprese al verificarsi di determinate condizioni**.

Per le **società di capitali in stato di liquidazione volontaria**, escluse le società cooperative e le società per le quali sono state avviate procedure concorsuali, il procedimento di "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese", che ha effetti estintivi ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile, viene avviato dal conservatore del Registro Imprese competente, in base alla sede legale della società interessata, con proprio provvedimento, quando viene rilevata la mancanza di deposito dei bilanci d'esercizio per più di tre anni consecutivi.

L'articolo 2490 del codice civile, all'ultimo comma, infatti, prevede che se la fase di liquidazione volontaria dura più di un anno, il liquidatore, entro la scadenza prevista dallo statuto della società per l'approvazione del bilancio d'esercizio ordinario, è tenuto a predisporre il bilancio e a sottoporlo in approvazione all'assemblea dei soci.

Per le società di capitali che non si trovano in stato di liquidazione volontaria, invece, potrebbe essere avviato dal conservatore del Registro Imprese competente, in base alla sede legale della società interessata, con proprio provvedimento, il procedimento di "Cancellazione d'ufficio", quando viene rilevato il mancato deposito del bilancio di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato adempimento di atti di gestione, ove l'inattività o l'omissione si verificano in concomitanza con una delle seguenti condizioni:

- il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
- l'omessa presentazione al Registro delle Imprese della dichiarazione necessaria ad integrare le risultanze del medesimo registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

La **procedura di "Cancellazione d'ufficio"** prevede che le Camere di Commercio debbano:

- pubblicare la comunicazione di avvio di tale procedimento per 45 giorni nell'Albo camerale on line;

- annotare il suddetto avvio, temporaneamente, nella visura camerale della società interessata dal procedimento;
- pubblicare sia la comunicazione di avvio del procedimento che l'elenco delle società destinatarie, di volta in volta della comunicazione, nella sezione del sito istituzionale denominata "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese – Società di Capitali";
- al termine dei 45 giorni senza che le società coinvolte abbiano richiesto motivata interruzione del procedimento, proseguire con la cancellazione definitiva dal Registro Imprese delle stesse.

La procedura sopra descritta potrebbe causare non pochi problemi alle società fiduciarie che siano intestatarie a proprio nome ma per ordine e conto di uno o più fiducianti di una partecipazione in queste tipologie di società.

Questo perché quando le società coinvolte in questo tipo di procedure hanno al loro interno beni mobili o immobili o debiti, una volta che vengono cancellate in maniera permanente dal Registro delle Imprese:

- i beni vengono assegnati in automatico ai soci esistenti al momento della cancellazione in comunione;
- i soci sono responsabili per il pagamento dei debiti in proporzione alla quota di partecipazione detenuta;
- i soci, tra cui anche le fiduciarie, che abbiamo percepito dell'attivo societario a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, sono tenuti a restituire ai creditori sociali che ne facessero richiesta una somma corrispondente a quanto percepito.

Quindi le società fiduciarie per tutelarsi devono:

- monitorare le società di cui amministrano fiduciariamente una quota, che siano o meno in liquidazione, per assicurarsi che non si verifichino le condizioni che permettono alla Camera di Commercio di avviare una procedura di "Cancellazione di ufficio";
- nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui sopra, procedere con la re intestazione delle quote ai fiducianti o con la rinuncia al mandato prima che la procedura di cui sopra venga avviata;
- controllare che in visura camerale della società partecipata il diritto reale a loro abbinato sia "intestazione fiduciaria" e non "proprietà" in maniera tale da rendere più facile la dimostrazione del fatto che i beni a loro intestati a seguito dell'avvio della procedura di "Cancellazione d'ufficio" siano dalle stesse detenuti a proprio nome ma per ordine e conto di uno o più fiducianti a seguito della sottoscrizione di un mandato fiduciario.

Il Consiglio Nazionale del Notariato suggerisce ai soci di società che sono state cancellate a seguito della procedura di "Cancellazione d'ufficio" di redigere un atto ricognitivo che ricostruisca e formalizzi la situazione proprietaria dei beni post cancellazione della società che li possedeva, anche in vista di successivi trasferimenti. Tale atto ricognitivo si rende ancora più necessario in caso di presenza tra i soci di una società fiduciaria in quanto la stessa potrebbe così cercare di ottenere che i beni siano intestati direttamente ai fiducianti effettivi proprietari della quota di partecipazione fiduciariamente intestata.

* * *

La donazione in conto disponibile con dispensa dall'imputazione *ex se*

La sentenza n. 3352 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 6 febbraio 2024, trae origine da una vicenda ereditaria nella quale risulta centrale la natura giuridica e l'operatività dell'istituto della dispensa da imputazione *ex se*.

Nel dettaglio, il giudice di primo grado era stato adito al fine di pronunciare lo scioglimento giudiziale di una comunione ereditaria, avente ad oggetto l'eredità di due soggetti marito e moglie, la domanda era stata accolta, previa riduzione delle donazioni che avevano leso la quota di riserva di alcuni legittimari e previa collazione.

La sentenza era stata impugnata in appello da uno dei figli dei de cuius sulla base dei seguenti motivi:

- i conguagli in suo favore erano stati calcolati erroneamente;
- la donazione ricevuta dai propri genitori, quando ancora in vita, non avrebbe dovuto essere annullata in quanto era stata effettuata in conto disponibile e con dispensa dall'imputazione *ex se*.

I giudici di seconde cure accoglievano la prima domanda mentre rigettavano la seconda. In particolare, pur riconoscendo l'esistenza della suddetta donazione in conto disponibile e con dispensa dall'imputazione *ex se*, ritenevano prevalente la volontà manifestata dai genitori nei rispettivi testamenti, redatti successivamente rispetto alla donazione, ove decidevano di destinare l'intera disponibile ad un altro erede.

La sentenza sanciva, pertanto, l'annullamento di tutte le disposizioni incompatibili con gli atti di ultima volontà, anche se non espressamente revocate, ciò in base al disposto di cui all'art. 682 c.c..

L'appellante, parzialmente soccombente nel giudizio di secondo grado, proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando che la donazione ex art. 769 c.c. è un contratto tra vivi e, in quanto tale, non è soggetta all'annullamento di cui all'art. 682 c.c., norma destinata ad operare solo in ipotesi di conflitto tra atti di ultima volontà.

Il suddetto motivo di ricorso costituisce per la Suprema Corte uno spunto di riflessione sulla funzione e sulla finalità dell'istituto della donazione in conto disponibile e con dispensa dall'imputazione ex se.

L'istituto ha evidentemente la finalità di attribuire al donatario/legittimario una posizione di maggior vantaggio rispetto agli altri legittimari. In altri termini, il donatario/legittimario trattiene la donazione e, all'apertura della successione del donante, la stessa graverà sulla quota disponibile dell'eredità, con la conseguenza che il donatario/legittimario potrà incassare l'intera legittima senza dovere imputare ad essa il valore della donazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Cassazione conclude che la donazione in conto disponibile con dispensa dall'imputazione *ex se*, ha la funzione di ampliare il valore della legittima in capo al donatario/legittimario.

Chiarita la funzione dell'istituto, la Suprema Corte si concentra sulla natura giuridica dello stesso affermando che la donazione in conto disponibile con dispensa dall'imputazione *ex se* ha *natura mortis causa*, pertanto, produce i suoi effetti solo alla morte del donante. Ne consegue che, benché inserita in una donazione e quindi in un atto inter vivos, resta comunque un negozio unilaterale e autonomo, destinato ad incidere sugli assetti successori.

D'altra parte ammettendo che la dispensa da imputazione *ex se*, inserita in una donazione, assuma natura contrattuale, si realizzarebbe un accordo tra donante e donatario avente ad oggetto la futura successione del donante, accordo che, in quanto tale, configurerebbe un patto successorio, vietato ai sensi dell'art. 458 c.c..

La Corte di Cassazione conclude, quindi, che l'errore commesso dai Giudici di merito sia stato quello di ritenere la donazione in conto disponibile con dispensa da imputazione *ex se* annullata in forza delle successive disposizioni testamentarie che destinavano l'intera disponibile ad altro legittimario. Le suddette disposizioni, infatti, non erano affatto incompatibili con la donazione in conto disponibile e pertanto non dovevano essere annullate ai sensi dell'art. 682 c.c.. La disponibile da destinare all'altro legittimario, pertanto, doveva intendersi quella residua al netto della donazione in conto disponibile, di valore peraltro significativamente inferiore alla disponibile residua.

A ciò si aggiunga un ulteriore argomento, la dispensa da imputazione *ex se* deve essere manifestata dal donante in modo espresso come previsto dall'art. 564, co. 2, c.c., lo stesso deve avvenire anche per la revoca della dispensa da imputazione *ex se*, cosa che non era avvenuta nei testamenti redatti dai *de cuius*.

I Giudici di legittimità cassano quindi la sentenza impugnata nella parte in cui dispone l'annullamento della donazione in conto disponibile per incompatibilità con i testamenti successivi, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per fare applicazione del seguente principio di diritto: "*La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall'imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall'imputazione, così come la dispensa dall'imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l'attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall'imputazione della donazione ai sensi dell'art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell'imputazione sia inferiore a quello della disponibile*".

* * *

Plusvalenze immobiliari: risoluzione del contratto e mancato pagamento del prezzo non rilevano

Secondo la Corte di Cassazione le plusvalenze immobiliari si realizzano al momento della cessione senza che rilevi la successiva risoluzione del contratto e il mancato pagamento del prezzo.

Il caso

La vicenda decisa dalla Cassazione con l'ordinanza n. 3936 del 13 febbraio 2024 attiene ad un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate in ragione di una plusvalenza imputabile al contribuente in relazione ad una cessione immobiliare e della rettifica del reddito d'impresa.
I gradi di merito avevano accolto le doglianze del contribuente evidenziando, inter alia, che il contratto di cessione immobiliare da cui era scaturita la plusvalenza era stato risolto dal Tribunale di Roma per mancato pagamento del prezzo, con conseguente annullamento della pretesa.

La ricostruzione del contribuente però non ha incontrato il favore dei Giudici di legittimità che ne hanno capovolto l'esito.

La decisione

L'Agenzia delle Entrate censurava la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per aver erroneamente ritenuto la rilevanza di vicende successive alla cessione e, quindi, anche della risoluzione del contratto per mancato pagamento del prezzo che determina unicamente una sopravvenienza passiva.
Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dai Giudici di legittimità poiché, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di Cassazione, "*in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta*" (Cass. n. 4365 del 23/02/2011; conf. Cass. n. 4366 del 23/02/2011; Cass. n. 14848 del 07/06/2018; isolato rimane l'orientamento espresso da Cass. n. 5876 del 13/03/2014).

Conclude dunque la Corte che hanno errato i giudici di merito a ritenere la rilevanza della risoluzione del contratto e il mancato pagamento del prezzo, essendosi in ogni caso la plusvalenza realizzata al momento della cessione. E, in ogni caso, il contribuente, a seguito del mancato pagamento del prezzo, avrà comunque diritto a iscrivere a bilancio la relativa minusvalenza (Cass. n. 14560 del 26/05/2021; Cass. n. 24378 del 30/11/2016).

* * *

Istituzione e atto di dotazione del trust sono fiscalmente neutri

Con la sentenza n. 2334 del 2024, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di trust, ribadendo che solo i beneficiari finali dell'attribuzione sono assoggettati ad imposta in misura proporzionale, mentre il trustee è sottoposto a tassazione in misura fissa, non realizzandosi in capo a quest'ultimo un trasferimento effettivo di ricchezza.

Il caso

L'Istante, vedendosi rigettata in primo grado l'istanza per il rimborso dell'imposta di cui al d.l. 262/2006 corrisposta in qualità di *trustee* di due *trust*, presentava appello innanzi alla CTR del Veneto, la quale a sua volta rigettava il gravame.

Nello specifico, i giudici di merito, richiamando alcuni arresti di legittimità risalenti (in particolare, un orientamento del 2015, cfr. ordinanze nn. 3735 e 3737 della Corte di cassazione), sostenevano che l'art. 2, co. dal 47 al 53 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, avesse istituito una nuova imposta che, pur se accostata a quelle sulle successioni e donazioni, colpiva i vincoli di destinazione, con aliquota dell'8%, a prescindere dal trasferimento della ricchezza, che poteva non avvenire.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso presentato dall'Istante. Secondo la Corte errore dei giudici di merito è quello di ritenere che sia il mero vincolo di destinazione a dover essere colpito dall'imposta e non, invece, il trasferimento di ricchezza che potrebbe non avvenire.

Il trasferimento dal *settlor* al *trustee* avviene a titolo gratuito, non determina effetti traslativi e non è un'attribuzione a titolo definitivo. Il *trustee* deve amministrare il patrimonio in regime di segregazione patrimoniale in vista del suo trasferimento ai beneficiari e deve essere soggetto quindi a tassazione fissa sia per quanto riguarda l'imposta di registro sia per quanto riguarda l'imposta ipotecaria e catastale. Non vi è in quel momento un trasferimento e arricchimento attuale che si realizza invece in capo ai soli beneficiari che saranno chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., un trasferimento effettivo di ricchezza, mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Così che il trasferimento imponibile non è né l'atto costitutivo del *trust*, né quello di dotazione patrimoniale fra settor e *trustee*, ma solo l'atto di attribuzione finale ai beneficiari.

La Corte di cassazione, in definitiva, afferma che né l'istituzione del *trust* e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo, invece, atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza. Solo l'atto con il quale eventualmente in seguito verranno trasferiti beni o diritti a terzi costituisce effettivo indice di ricchezza ex art. 53 Cost. e, conseguentemente, dovrà essere assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni ex art. 2, co. 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262. La sentenza in commento si fa quindi apprezzare per aver dato continuità agli orientamenti espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, da ultimo, con la *Circolare* n. 34/2022 (rubricata "*Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta*"). Con essa, l'Amministrazione, recependo le critiche sollevate dall'utenza nonché recenti e condivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. ordinanze della Corte di cassazione nn. 24153 e 24154 del 2020), ha riconosciuto che "*l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust (...) è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa*" e, al contempo, che "*la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza media*".

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti
Responsabile Osservatorio Wealth Management
(Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it)

LinkedIn

Morri Rossetti

Osservatorio WM

OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.
di Morri Rossetti

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-wealth.it